



quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione della *“deplorazione con diffida dal ricadere nell'errore stante – così si legge nei motivi della decisione – l'eccessiva reazione del Milanese che viola anche lui l'art. 2.3.1 del Capo III del Regolamento Tecnico, senza ricevere in sede di gara alcuna sanzione.*

La vicenda si sviluppa a seguito di una proposta di parità ex art. 6.15 Capo III del Regolamento Tecnico inizialmente formulata dal Milanese a cui fa seguito il rifiuto dell'avversario Negrone Casciano e così di seguito per altre due proposte di parità, alternativamente formulate dai giocatori, e tutte concluse con il medesimo rifiuto di parità da parte di entrambi i contendenti. Parte ricorrente rappresenta in ricorso un comportamento provocatorio dell'avversario durante la proposta di parità e, in effetti, quanto evidenziato trova conferma nelle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, Stefano Iacono che, sentito in udienza precisa che, pur trovandosi distante rispetto alla damiera ove si disputava l'incontro Milanese - Negrone, poteva percepire che la partita che si stava svolgendo tra i due giocatori era molto animata, giacchè il comportamento acceso degli stessi arrecava disturbo all'intera area di gioco, costituita da diverse damiere presso le quali erano ancora in corso di svolgimento le gare.

E' altresì rilevante precisare che l'intervento del direttore di gara venne sollecitato dal sig. Milanese solo sul finire delle richieste di parità formulate, e precisamente in occasione dell'ultima richiesta di parità espressa dall'odierno ricorrente, allorquando il Negrone Casciano provvedeva a rimettere a posto i pezzi sulla damiera.

Il Direttore di Gara conferma senza indugio la circostanza dell'animosità del comportamento tenuto in sede di gara da parte di entrambi i giocatori, ritenendolo certamente non conforme ad un comportamento sportivo poiché le modalità della discussione disturbavano in modo tangibile gli altri giocatori; dichiara altresì il Direttore di Gara che, in questa specifica sede, e cioè durante lo scambio di offerta di parità, non vi furono delle offese ben precise ma piuttosto urla ed animosità, ed invero con il proprio intervento si limitava semplicemente a placare gli animi.

Dalla deposizione del Direttore di Gara viene in rilievo che, i due contendenti vennero ascoltati dallo stesso in separata sede per esporre la rispettiva versione dei fatti, circostanza questa altresì confermata dallo stesso ricorrente. Senza riprendere in questa sede la posizione tenuta dal Negrone Casciano, in quanto estranea al procedimento, e comunque già oggetto di altro provvedimento, va detto che quest'ultimo in sede di gara veniva ammonito oltre che per la condotta in evidente violazione dei *“doveri di comportamento”* di cui all'art. 2.3.1, anche per non aver dato

risposta a fronte della richiesta di parità; sebbene, l'aver ripristinato i pezzi sulla damiera equivalga ad una risposta negativa ai sensi dell'art. 6.15 comma 3.

La Corte tenuto conto degli elementi emersi dall'attività istruttoria espletata, ritiene che il proposto gravame risulti meritevole di accoglimento nei termini di seguito espletati.

a - Elemento imprescindibile dal quale avviare l'esame della fattispecie in questione è rappresentata dalle univoche circostanze di fatto emerse nel corso della fase istruttoria che hanno dato origine alla discussione tra i due concorrenti. E' indubbio, infatti, che il tutto abbia avuto inizio dal comportamento *irriguardoso* posto in essere dal sig. Negrone Casciano il quale a fronte della formale proposta di patta da parte del Milanese, nella tensione della partita, ha continuato a mantenere un comportamento poco consono alla situazione venutasi a creare. Situazione che per come accertata nell'immediatezza dei fatti dal Direttore di Gara (Stefano Iacono), ha portato questi a sanzionare il Negrone con un'ammunizione.

b - Si tratta ora di valutare nel merito ed in maniera specifica il comportamento del ricorrente. Dalle risultanze istruttorie è emerso certamente che entrambi i giocatori, nell'immediatezza dei fatti, abbiano usato un tono di voce abbastanza alterato che per quanto deprecabile sul piano sportivo, lo si può giustificare dall'evoluzione della vicenda e dalla conseguente tensione emotiva che ne è scaturita.

Dalle stesse risultanze è, altresì, emerso con altrettanta certezza che nessun termine offensivo e/o irriguardoso è stato proferito dal Milanese nei confronti del Negroni alla presenza degli altri giocatori. Infatti dalle dichiarazioni rese in sede processuale dal Direttore di Gara (Stefano Iacono) è emerso che questi, nel tentativo di placare gli animi e smorzare la tensione tra i due ha provveduto a sentire entrambi separatamente, ed è in tale contesto, sempre secondo quanto riferito dal Direttore di Gara, che il Milanese avrebbe proferito frasi offensive nei confronti del Negroni.

Tuttavia, è da evidenziare che a precisa domanda di riferire la frase o le parole *offensive* che sarebbero state pronunciate dal Milanese, allo scopo di accertare se si trattasse di una frase\parola di contenuto oggettivamente offensivo nei confronti dell'avversario, ovvero frutto di una percezione e di una valutazione del tutto personale e soggettiva di offensività, il Direttore di Gara ha risposto intanto di non ricordare esattamente le parole (offensive) e/o i vocaboli proferiti dal ricorrente, ed invitato a precisare se si trattasse di parole oggettivamente "*offensive*" ovvero di espressioni\termini sportivamente inopportune, ma che nel *gergo* comune sono divenute usuali, non è stato



in grado di fornire alcuna indicazione in merito, neppure affidandosi ad una sua valutazione personale.

Va rilevato che il confine tra una semplice espressione volgare e, al contrario, un'offesa giuridicamente rilevante è sempre più labile, ciò per via della progressiva volgarizzazione del lessico e del riconoscimento del fatto che molti termini, un tempo espressione di un intento offensivo, oggi invece si considerano ormai inclusi nel normale vocabolario popolare. Ragion per cui, la mancanza di elementi probatori che possano consentire una valutazione giuridicamente rilevante sulla natura offensiva della frase pronunciata, e tenuto conto del fatto che lo stesso Direttore di Gara, nell'immediatezza dei fatti, ha ritenuto di adottare un provvedimento disciplinare (ammonizione) nei confronti del solo Negrone-Casciano, fa ritenere, almeno in via presuntiva, che lo stesso abbia valutato il comportamento del Milanese non rilevante sul piano disciplinare, al punto da non irrogare alcuna sanzione.

Tali valutazioni di fatto portano a concludere che il comportamento del ricorrente non presenti elementi di gravità tali da legittimare l'applicazione di una sanzione.


#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello Federale in Funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Milanese Loris Alessandro, con atto notificato in data 18/01/2018, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale - Federazione Italiana Dama - in data 11/01/2018, così provvede:

a - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione della Deplorazione con Diffida dal ricadere nell'errore.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello Federale - in Funzione di Corte Sportiva di Appello, tenutasi il 19/03/2018.

Il Presidente estensore



I Consiglieri

